



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 30.01.19 Protocollo N° 39267 / Class: C101 Prat. ✓ Fasc. ✓ Allegati N° 1

Oggetto Trasmissione documentazione in merito all'istituzione mediante fusione del Comune di Pieve del Grappa della Provincia di Treviso.

finanzalocale.prot@pec.interno.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della
Finanza Locale
Piazza del Viminale, 1
00184 ROMA

e p.c. Alla Prefettura
U.T.G. di Treviso

Al Commissario Straordinario del
Comune di Pieve del Grappa (TV)

Con riferimento all'oggetto si rende noto che, con legge regionale del 24 gennaio 2019, n.2, pubblicata nel B.U.R. n. 9 del 29 gennaio 2019 della Regione del Veneto, a decorrere dal 30 gennaio 2019, è istituito in Provincia di Treviso il nuovo Comune denominato "Pieve del Grappa", mediante fusione dei Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa.

Con la presente, la scrivente Amministrazione regionale trasmette, in osservanza delle indicazioni contenute nell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 27 aprile 2018, la suindicata legge regionale istitutiva del nuovo Comune.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Avv. Enrico Specchio

U.O. PERSONE GIURIDICHE E SERVIZI ELETTORALI

Il Direttore: Avv. Antonio Martin
P.O. Servizi Elettorali: sig. Riccardo Bertolussi
tel. 041/2795990 – fax 041/2795710

RB/ib

Area Programmazione e Sviluppo Strategico
Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2795738-5210 - 5961-5910 – Fax 041/2795710
entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio K8ZM75

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2019, n. 2

Istituzione del nuovo Comune denominato "Pieve del Grappa" mediante fusione dei Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa della provincia di Treviso.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1
Istituzione.**

1. È istituito, nella Provincia di Treviso, il nuovo Comune denominato "Pieve del Grappa" mediante fusione dei Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Crespano del Grappa (TV).
3. Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.

**Art. 2
Risultati della consultazione.**

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

COMUNE	Elettori aventi diritto al voto	Votanti	Voti validamente espressi	Voti favorevoli	Voti contrari
Crespano del Grappa	3.989	1.346	1.325	1.038	287
Paderno del Grappa	2.003	983	970	559	411
totale	5.992	2.329	2.295	1.597	698

**Art. 3
Disposizioni finali e transitorie.**

1. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato "Pieve del Grappa" sono definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", dalla Provincia di Treviso sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 gennaio 2019

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Istituzione.

Art. 2 - Risultati della consultazione.

Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 5 - Entrata in vigore.